



PARERE MOTIVATO

n. 79 - VFSA del 30/05/2024

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Piano Urbanistico Attuativo a destinazione residenziale sito in Via Rossar frazione Marciaga - Comune di Costermano sul Garda (VR).**

Codice Uff. 11013

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della LR 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della LR 29/2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riconducibili alle specifiche tipologie previste, l'autorità procedente / proponente può avvalersi della "Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma" (di seguito denominata "Scheda VFSA"), approvata con DGR n. 61 del 21 gennaio 2020.

CONSIDERATO che la suddetta Scheda VFSA, debitamente compilata da parte del soggetto proponente / procedente, costituisce il documento da sottoporre all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS, al fine dell'espressione del parere motivato.

VISTA l'istanza di iniziativa privata, presentata da Angioletti Claudia, mediante l'invio della Scheda VFSA relativa alla variante in oggetto, acquisita al protocollo regionale con n. 190607 del 17/04/2024.

VISTO il provvedimento di adozione Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16.04.2024 ad oggetto "Adozione del Piano Urbanistico Attuativo ai fini residenziali denominato "Angioletti" per l'urbanizzazione di un'area in Via Rossar nella frazione di Marciaga in Costermano sul Garda".

ESAMINATA la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Costermano sul Garda (VR), è dichiarata riconducibile alla tipologia ""7" - PUA e relative varianti che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006" e riguarda il Piano Urbanistico Attuativo a destinazione residenziale sito in Via Rossar frazione Marciaga.



PRESO ATTO di quanto dichiarato nella Scheda VFSA, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: riferimenti identificativi (quadro 1), caratteristiche del Piano (quadro 2), coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore (quadro 3), vincoli a cui è sottoposta la trasformazione (quadro 4), stima dei potenziali effetti sull'ambiente e attestazione motivata di sostenibilità ambientale (quadro 5).

TENUTO CONTO inoltre dell'ulteriore documentazione allegata a supporto dell'istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al quadro 6 della citata Scheda VFSA, che ha consentito un inquadramento di maggior dettaglio dei contenuti della proposta in esame.

RITENUTO che le informazioni fornite nella Scheda VFSA e nella relativa documentazione allegata consentono l'espressione di un parere motivato.

ATTESO che le misure di mitigazione / prevenzione individuate nella Scheda VFSA sono vincolanti per le successive fasi di attuazione della proposta pianificatoria.

DATO ATTO che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

VISTA la relazione istruttoria VINCA n. VFSA_82/2024 posta in allegato "A" al presente parere, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

RICONOSCIUTO che, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente e delle conseguenti verifiche istruttorie, di cui al suddetto allegato A, sul rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è stata riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), facendo proprie le condizioni ivi espresse.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS
DÀ ATTO CHE**



il Piano Urbanistico Attuativo a destinazione residenziale sito in Via Rossar, frazione Marciaga, fatte salve diverse determinazioni da parte delle autorità competenti al rilascio, per la fase attuativa, di eventuali nulla osta / pareri / atti di assenso comunque denominati, non comporta effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente:

- all'acquisizione, in fase attuativa della proposta, dell'autorizzazione ex L.R. n. 52/1978, ove necessario, e dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- al rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria per la Valutazione di incidenza, di cui all'allegato "A" al presente parere.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Allegato "A" - COPIA RELAZIONE VINCA



RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA VFSA_82/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica facilitata di sostenibilità ambientale per le opere di urbanizzazione relative al Piano Urbanistico Attuativo sito in Marciaga, comune di Costermano sul Garda (VR).

Pratica n. VFSA 11013

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTI il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 71 del 22/03/2016 ad oggetto "Comune di Costermano (VR). Rapporto Ambientale alla Variante parziale n. 2 al Piano di Assetto del Territorio" e il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 235 del 19/12/2017 ad oggetto "Comune di Costermano (VR). Rapporto Ambientale alla Variante parziale n. 3 al Piano di Assetto del Territorio" e il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 198 del 06/12/2018 ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità al Piano Ambientale del Parco di Interesse Locale nel Comune di Costermano sul Garda (VR)" e il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 34 del 12/02/2021 ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano Ambientale del Parco di Interesse Locale nel Comune di Costermano sul Garda (VR)" e il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 5 del 13/01/2022 ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 11 al Piano degli interventi del Comune di Costermano sul Garda (VR)" e stante le valutazioni espresse in materia rispetto all'inquadramento territoriale a cui va riferita la presente istanza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;



ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza di Giacomo de Franceschi, per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 190607 del 17.04.2024;

PRESO ATTO che nella documentazione per la valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che oggetto della presente istanza è la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al PUA a destinazione residenziale sito in Marciaga, Via Rossar, ZTO C1d/26 di completamento edilizio;

PRESO ATTO che il Piano ha capacità edificatoria assegnata pari a 2.300,00 mc e si sviluppa su una superficie di 6.649,69,90 m e che alla stessa verrà aggiunta la capacità edificatoria assegnata con il P.I. 11 alla adiacente ZTO C1d12 pari a 200,00 mc, pertanto il volume totale per il suddetto PUA risulterà pari a 2.500,00 mc;

PRESO ATTO che il progetto conseguente al Piano prevede un complesso di sistema del verde con piantumazione/valorizzazione di specie arboree e arbustive lungo la fascia boscata ripariale esistente e lungo la viabilità, nonché sui lotti oggetto di edificazione;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che la variante in argomento è coerente con quanto esaminato nel parere della Commissione Regionale VAS n. 5 del 13/01/2022 rispetto alle categorie della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e alle specie di interesse comunitario;

CONSIDERATO che quando indicato in materia di valutazione di incidenza nel parere n. 5 del 13/01/2022 dalla Commissione Regionale VAS sia pertinente anche per la presente istanza;

RITENUTO che per la variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, siano rispettate le prescrizioni in materia di cui nel parere n. 5 del 13/01/2022 della Commissione Regionale VAS;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità



competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 5 del 13/01/2022 della Commissione Regionale VAS;

e

DICHIARARE

per le opere di urbanizzazione relative al Piano Urbanistico Attuativo sito in Marciaga, comune di Costermano sul Garda (VR), una conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, dell'osservanza delle prescrizioni previste dal parere n. 5 del 13/01/2022 della Commissione Regionale VAS.

Il presente parere si compone di n. 6 pagine comprensive dell'allegato.